



**Tiziana Di Iorio**

(aggregato di Diritto ecclesiastico dell'Università degli Studi di Teramo,  
Facoltà di Giurisprudenza)

**La salute del *christifidelis* celiaco tra dieta *gluten free*  
e invalidità delle ostie *quibus glutinum ablatum est* \***

**SOMMARIO:** 1. L'Eucarestia: "augusto" strumento per la salute dei *christifideles* nell'economia della salvezza - 2. La transustanziazione - 3. La malattia celiaca e l'unico rimedio terapeutico: la dieta *gluten free* - 4. Il *christifidelis* affetto dalla sprue celiaca tra dieta *gluten free* e pane *mere triticeus* - 5. Prime disposizioni sul divieto dell'uso di ostie *quibus glutinum ablatum est* - 6. La particola con "una minima quantità di glutine" - 7. Le vigenti prescrizioni sulla validità della materia eucaristica e l'uso di ostie a basso contenuto di glutine - 8. La normativa sulla comunione dei celiaci tra sospetti e apprezzamenti - 9. Ultime precisazioni sull'uso del pane con poca quantità di glutine - 10. Conclusioni.

**1 - L'Eucarestia: "augusto" strumento per la salute dei *christifideles* nell'economia della salvezza**

La Chiesa, realtà visibile e spirituale<sup>1</sup>, è chiamata a promuovere la comunione dei *christifideles* e il mistero divino attraverso la parola, le opere

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> In particolare "Unicus Mediator Christus Ecclesiam suam. sanctam, fidei, spei et caritatis communitatem his in terris ut compaginem visibilem constituit et indesinenter sustentat, qua veritatem et gratiam ad omnes diffundit" (Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de ecclesia, *Lumen gentium*, 21 novembris 1964, n. 8, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVII (1965), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCCLXV, p. 11 ss. La vera Chiesa, infatti, "est esse humanam simul ac divinam, visibilem invisibilibus praeditam, actione ferventem et contemplationi vacantem, in mundo praesentem et tamen peregrinam; et ita quidem ut in ea quod humanum est ordinetur ad divinum eique subordinetur, quod visibile ad invisibile, quod actionis ad contemplationem, et quod praesens ad futuram civitatem quam inquirimus" (Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, 4 decembris 1963, n. 2, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVI (1964), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCCLXIV, p. 98 ss.).



di apostolato e i sacramenti<sup>2</sup>, strumenti preminenti e ineludibili di salvezza e di santificazione del Popolo di Dio.

Tra i sacramenti, l'Eucarestia<sup>3</sup>, "suapte natura incruentam esse divinae victimae immolationem"<sup>4</sup>, assume principale rilievo. Essa

---

<sup>2</sup> Sullo specifico tema vedi, fra gli altri: **A. DEL PORTILLO**, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Giuffrè, Roma, 1999, p. 64 ss.; **D. CITO**, *La tutela dei diritti fondamentali del fedele nell'ordinamento canonico*, in <http://bibliotecanonica.net/docsad/btcadc.pdf>, p. 1 ss.; **J. HERVADA, LOMBARDÌA**, *El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canonico*, vol. I, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1970, p. 296 ss.; **P.J. VILADRICH**, *Teoría de los derechos fundamentales del fiel*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1969.

<sup>3</sup> **JOHANNES PAULUS PP. II**, presenta il Mistero Eucaristico come unico sacramento che evoca una triplice dimensione: "Est pariter Sacramentum-sacrificium, Sacramentum-communio, Sacramentum praesentia" (Litterae encyclicae, *Redemptor hominis*, 4 martii 1979, n. 20, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXI (1979), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCLXXIX, p. 312). Tra i documenti più significativi vedi anche: Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, 4 decembris 1963, cit., p. 97 ss.; Congregatio De Cultu Divino et disciplina sacramentorum, *Instructio, Redemptionis sacramentum*, 25 martii 2004, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIV (2004), Typis Vaticanis, Romae, MMIV, p. 549 ss.; Sacra Congregatio Rituum, *Instructio de cultu misterii eucharistici*, diei 25 maii 1967, in *Acta Apostolicae Sedis*, LIX (1967), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCCLXVII, p. 539 ss.; Sacra Congregatio pro cultu divino, *Instructio, Liturgicae instaurationes*, diei 5 septembris 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXII (1970), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCCLXX, p. 692 ss.; Congregatio De Cultu Divino et disciplina sacramentorum, *Instructio de quibusdam normis circa cultum mysterii eucharistici*, diei 3 aprilis 1980, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXII (1980), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCCLXXX, p. 331 ss.; Congregatio De Cultu Divino et disciplina sacramentorum, *Instructio quinta « ad executionem Constitutionis Concilii Vaticani Secundi de Sacra Liturgia recte ordinandam » (ad Const. art. 36)*, diei 28 martii 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIII (2001), Typis Vaticanis, Romae, MMI, p. 685 ss.; **PAULUS PP. VI**, *Letterae Encyclicae, Mysterium fidei*, diei 3 septembris 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVII (1965), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCCLXV, p. 753 ss.; **PAULUS PP. VI**, *Constitutio Apostolica, Missale Romanum*, diei 3 aprilis 1969, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXI (1969), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCCLXIX, p. 217 ss.; **IOANNES PAULI PP. II**, *Litterae Apostolicae Motu proprio datae, Sacramentorum sanctitatis tutela*, diei 30 aprilis 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIII (2001), Typis Vaticanis, Romae, MMI, p. 737 ss.; **IOANNES PAULI PP. II**, *Litterae Encyclicae, Ecclesia de Eucharistia*, diei 17 aprilis 2003, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCV (2003), Typis Vaticanis, Romae, MMIII, p. 738 ss.; **ID.**, *Missale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum*, diei 20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, Romae, 2002; **PIUS PP. XII**, *Litterae Encyclicae, Mediator Dei et hominum*, 20 novembris 1947, in *Acta Apostolicae Sedis*, 39 (1947), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCXLVII, p. 521 ss. Per uno studio approfondito dell'evoluzione storico-dogmatica del sacrificio eucaristico vedi, fra gli altri: **G. DE ROSA**, *L'Eucarestia dal Concilio di Trento al Vaticano II*, in *La Roma cattolica*, 2002, vol. 3, 239-251; **G. DE ROSA**, *Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. L'istituzione*



identifica l'apice del culto cristiano "in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur ac sumitur, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia"<sup>5</sup> e, se traduce e realizza l'unità del Popolo di Dio<sup>6</sup>, porta finanche a compimento l'edificazione del Corpo di Cristo. Perciò i *christifideles* sono esortati alla ricezione di tale "salutare"<sup>7</sup> sacramento, farmaco spirituale dell'intera comunità.

La loro partecipazione all'augusto sacrificio<sup>8</sup> tratteggia, invero, due facce della stessa medaglia configurandosi, da un lato, come un diritto<sup>9</sup> che trae la sua essenza da un dono grazioso di Dio, dall'altro, come doveroso adempimento nella via della salvezza<sup>10</sup>.

Così, proprio perché si tratta del sacramento più venerabile al quale è dovuto sacro rispetto e culto profondo, non possono parteciparvi gli scomunicati<sup>11</sup>, gli interdetti<sup>12</sup>, i non cattolici o non cristiani<sup>13</sup> e coloro che ostinatamente persistono in uno stato di grave peccato<sup>14</sup>. Né può essere ammesso al banchetto eucaristico chi ha pubblicamente abbandonato la

---

dell'Eucaresia, in *La civiltà cattolica*, 2002, vol. 1, 21-34; **G. DE ROSA**, *L'Eucaresia nella vita della Chiesa. Dal I al V secolo*, in *La civiltà cattolica*, 2002, vol. 1, pp. 232-244; **G. DE ROSA**, *L'Eucaresia dal Concilio di Trento al Vaticano II*, in *La civiltà cattolica*, 2002, vol. 3, pp. 239-251.

4 **PIUS PP. XII**, *Litterae Encyclicae, Mediator Dei et hominum*, cit., p. 563.

5 Can. 897 c.i.c. Tra i documenti più significativi vedi: Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio de Sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium*, 4 decembris 1963, nn. 47-58, cit., p. 113 ss. In dottrina vedi, fra gli altri: **G. DE ROSA**, *L'Eucaresia nella vita della Chiesa. Dal IV secolo a san Tommaso d'Aquino*, in *La civiltà cattolica*, 2002, vol. 2, p. 41 ss.

6 Per **S. THOMAS** si tratta di "sacramentum ecclesiasticae unitatis" (*Summa Theologiae*, p. III, q. 67, ad. 2).

7 **S. AMBROSIUS**, *De mysteriis*, 9, 58 [PL 16, 408].

8 Can. 897 c.i.c.

9 Cfr. cann. 213; 843 § 2 c.i.c.

10 Cfr. *Gv.* 6, 51-58. L'ammissione a tale sacramento, nel diritto canonico, è subordinata all'acquisizione di una sufficiente capacità di cognizione e a una accurata preparazione.

11 Cfr. cann. 915 § 1; 1331 § 1; 1364 c.i.c.

12 Cfr. cann. 915 § 1; 1332 c.i.c.

13 Cfr. Congregatio De Cultu Divino et disciplina sacramentorum, *Instructio, Redemptionis sacramentum*, 25 martii 2004, cit., n. 84, p. 575. Nello stesso documento si raccomanda: "Proinde etiam fidelium laicorum participatio in Eucharistiae ceterorumque Ecclesiae rituum celebratione non merae praesentiae et quidem passivae exaequari potest, sed vera exercitatio fidei et dignitatis baptismalis censenda est" (n. 37, p. 562).

14 Cfr. cann. 915 § 1. A tal proposito vedi **IOANNES PAULI PP. II**, *Adhortatio Apostolica, Familiaris consortio*, diei 22 novembris 1981, nn. 79-84, in *Enchiridion Vaticanum*, VII (1980-1981), EDB, Bologna, 1981, vol. 7, p. 1583 ss.



fede cattolica, chi non è in comunione con la Chiesa e chi ha aderito a ideologie “*materialismo vel atheismo infectis*”<sup>15</sup>.

Il rito cerimoniale del divino convito segue, inoltre, le formule, i gesti e le orazioni prescritte dalla Liturgia cristiana che pone al centro della celebrazione l’unità inscindibile del pane e del vino proiettati nella loro sacrale destinazione. Essi rappresentano i doni offerti da Dio, cibo e bevanda di vita eterna che, per il loro valore simbolico, non sono suscettibili di essere sostituiti da altri elementi<sup>16</sup> e/o essere *in re ipsa* modificati. Perciò, se il pane “*debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis*”<sup>17</sup> ed essere impastato con acqua naturale e cotto al fuoco, il vino deve essere naturale “*de genimime vitis et non corruptum*”<sup>18</sup>.

Nella Chiesa latina è previsto l’uso del pane azzimo<sup>19</sup> o senza lievito – come quello usato da Gesù nell’ultima cena – con la sua obbligatoria sincronica consacrazione con il vino. Si nega, cioè, la benedizione di una materia senza l’altra “*aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem*”<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Cfr. can. 696 §1 c.i.c.

<sup>16</sup> Cfr. can. 924 §1 c.i.c. per il quale il sacrificio eucaristico “*offerri debet ex pane et vino, cui modica aqua miscenda est*”.

<sup>17</sup> Cfr. can. 924 § 2 c.i.c.

<sup>18</sup> Cfr. can. 924 § 3 c.i.c.

<sup>19</sup> Cfr. can. 926 c.i.c. Il pane azzimo. Nella Chiesa greca è ammessa la possibilità di usare pane lievitato o fermentato.

<sup>20</sup> Cfr. can. 927 c.i.c. Circa l’obbligo della comunione *sub utraque specie* nella sessione XXI del Concilio di Trento del 1562, si affermò che: “*nullo divino praecepto laicos et clericos non conficientes obligari ad eucharistiae sacramentum sub utraque specie sumendum*” (cap. 1, DS 1726). **PIUS PP. XII** sostiene che per il sacerdote la partecipazione è assolutamente necessaria, per il fedele è vivamente raccomandata: “*ad eiusdem Sacrificii integritatem habendam requiritur solummodo ut sacerdos caelesti pabulo reficiatur, non autem ut populus etiam ... ad sacram sinaxim accedit*”. Si che “*christifidelibus est tantummodo enixe commendandae*” (Litterae Encyclicae, *Mediator Dei et hominum*, cit., p. 561) Tale visione ha subito una profonda modificazione. Nell’odierna liturgia, attesa l’unità tra assemblea e sacerdote, le azioni liturgiche appartengono all’intero corpo della Chiesa: “*Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae, quae est «unitatis sacramentum», scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata. Quare ad universum Corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis, attingunt*” (Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio de Sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium*, 4 decembris 1963, cit., n. 26, p. 107 ss.). Per di più “*Sacrificium eucharisticum, totius vitae christianae fontem et culmen, participantibus, divinam Victimam Deo offerunt atque seipsos cum Ea ... ta tum oblatione tum sacra communione, non promiscue sed alii aliter, omnes in liturgica actione partem propriam agunt. Porro corpore Christi in sacra synaxi refecti, unitatem Populi Dei, quae hoc augustissimo sacramento apte significatur et mirabiliter efficitur,*



e la stessa partecipazione all'Eucaristia "esprime con maggiore pienezza il suo valore di segno, se viene fatta sotto le due specie"<sup>21</sup>, a norma delle leggi liturgiche e nei casi determinati dalla Sede Apostolica.

Nella delineata dinamica, però, l'assunzione *sub utraque species* è, di regola, richiesta solo ai celebranti dacchè, per i *christifideles* laici, ragioni pratiche inducono ad amministrare tale sacramento *sub sola specie panis*, senza che questo li privi di alcuna "grazia necessaria alla salvezza"<sup>22</sup>.

Per di più, trattandosi di consentire a tutto il Popolo di Dio di godere del viatico<sup>23</sup> "*futurae gloriae...pignus datur*"<sup>24</sup>, nel caso di necessità – come ad esempio "se...un infermo non potesse inghiottire l'Ostia sacra"<sup>25</sup> – l'Eucarestia può essere amministrata "*etiam sub sola specie vini*"<sup>26</sup>.

## 2 - La transustanziazione

La consacrazione del pane e del vino, lasciando inalterate le "specie eucaristiche" nelle apparenze della materia, opera – per la dottrina

---

modo concreto exhibent". Perciò "In quavis altaris communitate, sub Episcopi sacro ministerio, exhibetur symbolum illius caritatis et unitatis Corporis mystici, sine qua non potest esse salus" (Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de ecclesia, *Lumen gentium*, 21 novembris 1964, n. 11, cit., p. 15 e n. 26, p. 31). Per un approfondimento vedi C. BRAGA, *Documenta ad instaurationem liturgicam spectantia*, CLV, Romae, 2000, p. 565 ss.

<sup>21</sup> *Institutio Generalis Missalis Romani*, 26 marzo 1970, nn. 240-241, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 3, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* (1968-1970), EDB, Bologna, 1977, nn. 2295-2296, p. 1389. Tale possibilità è confermata dal can. 925 c.i.c. A ogni caso, "Ut christifidelibus laicis sacra Communio sub utraque specie ministretur, congruenter aestimanda erunt adiuncta, de quibus iudicent praeprimis Episcopi dioecesani. Omnino excludatur ubi periculum etiam parvum exstet profanationis sacrarum specierum. Ob ampliorem coordinationem, Conferentiae Episcoporum normas, actis a Sede Apostolica per Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum recognitis, oportet edant, praesertim quod «ad modum distribuendi fidelibus sacram Communionem sub utraque specie et ad facultatis extensionem» attinet" (Congregatio De Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, *Instructio, Redemptionis sacramentum*, cit., n. 101, p. 578).

<sup>22</sup> *Ordinamento generale del Messale Romano*, n. 282, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/ccdds/documents/rc\\_con\\_ccdds\\_doc\\_20030317\\_ordinamento-messale\\_it.html#\\_ftn106](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_it.html#_ftn106).

<sup>23</sup> L'Aquinate parla dell'Eucarestia come "viatico" che dà la forza per giungere alla gloria (S. THOMAS, *Summa Theologiae*, p. III, q. 79, 2, ad. 1).

<sup>24</sup> Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1402.

<sup>25</sup> L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, ED, Napoli, 1988, n. 3252, p. 73.

<sup>26</sup> Can. 925 c.i.c.



cattolica – una trasformazione della loro sostanziale essenza in Corpo e Sangue di Cristo<sup>27</sup>.

Tale conversione è detta transustanziazione – “*dogma datur christianis*”<sup>28</sup> – che, ritraendo la conversione “singolare” – vale a dire unica nell’ordine naturale – e “mirabile”<sup>29</sup> – cioè misteriosa – di tutta la sostanza del pane e del vino, nega ogni rimanenza della loro sostanza naturale.

Si tratta della concezione assiomatica della presenza reale di Cristo nel convivio eucaristico, un segno di vera fede<sup>30</sup> intimamente connesso all’interpretazione di alcuni documenti ecclesiali e testi biblici<sup>31</sup>. Di tale dogma – approfondito da Pascasio Radberto<sup>32</sup> – si riscontra una prima traccia nella professione di fede chiesta a Berengario di Tours<sup>33</sup> e nel

---

<sup>27</sup> Sullo specifico argomento vedi, per tutti: **B. TESTA**, *I sacramenti della Chiesa*, Jaca Book, Lugano, 2001, in particolare p. 205 ss. A tale riguardo l’Angelico scrive: “Tota substantia panis convertitur in tota substantiam corporis Christi, et tota substantia vini in tota substantiam sanguinis Christi” (**S. THOMAS**, *Summa Theologiae*, p. III, q. 75, ad. 4, e). Per di più in una sequenza dell’inno *Lauda Sion Salvatorem* conferma: “Dogma datur christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguine”. Per uno studio sulla dottrina dell’Aquinata vedi, per tutti: **I. BIFFI**, *L’Eucarestia in S. Tommaso “Dottore Eucaristico”*. Teologia, mistica e poesia, Cantagalli, Siena, 2005.

<sup>28</sup> **S. THOMAS**, *Lauda Sion Salvatorem*.

<sup>29</sup> Così **PAULUS PP. VI**, *Litterae Encyclicae, Mysterium Fidei*, cit., n. 47.

<sup>30</sup> Cfr. IV Concilio lateranense dell’11-30 novembre 1215. La traduzione italiana è disponibile on line in <http://www.totustuustools.net/concili/lateran4.htm>.

<sup>31</sup> Cfr. ad es. 1 Corinzi; 11.24-25; Giovanni 6.32-58; **LUCA** 22.17-23; Marco 14-22; Matteo 26.26. Nel *Tractatus de Sacramento Altaris*, prima attribuito a Stefano di Beaugé e successivamente ad altro autore del XII sec., si affermava: “Oramus ut cibus hominum fiat cibus Angelorum, scilicet ut oblatio panis et vini transubstantietur in Corpus et Sanguinem Jesu Christi” (c. 13; PL 172, 1291). Tale dogmatica concezione del sacramento eucaristico, appartenente anche alla Chiesa ortodossa, fu osteggiata da Lutero che, nel contrapporre a essa la dottrina della consustanziazione, riteneva coincidente l’esistenza delle sostanze del pane e del vino con il Corpo e Sangue di Cristo. Nella Chiesa ortodossa si parla di trasmutazione identificata, a differenza dei cattolici, non per l’efficacia della parola di Cristo ma con l’epiclesi, vale a dire con l’invocazione dello Spirito. Cfr. Sinodo di Gerusalemme del 1672. Per uno studio sull’argomento vedi, per tutti: **N.A. MATSOUKAS**, *Teologia Dogmatica e simbolica ortodossa. Esposizione della fede ortodossa*, vol. II, ED, Roma 1995, in particolare 259 ss.; G. Panzieri Saija (a cura di) *M. Lutero. Scritti politici*, Utet, Torino, 1959, 245 ss. Per la Chiesa Anglicana, si tratta di una conversione considerata non provata “by Holy Scriptures, but is repugnant to the plain words of Holy Writ, overthrew the nature of a Sacrament, and hath given occasion to many superstitions” (Art. XXVIII).

<sup>32</sup> Cfr. *De Corpore et Sanguine Domine*, in *Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis*, vol. XVI, Brepols, Turnhout, 1969, dove si identifica il Corpo di Cristo nel sacrificio eucaristico.

<sup>33</sup> Tale professione di fede – imposta a Berengario di Tours da Gregorio VII nel 1073 – recitava: Ego Berengarius corde credo et ore confiteor, panem et vinum, quae ponuntur in



magistero di Papa Innocenzo III<sup>34</sup>. Ma la sua consacrazione è stata definita dal Concilio di Trento che ha magnificato tale mutazione come articolo fede<sup>35</sup>. Così, oltre alla reale presenza del Corpo e Sangue di Gesù nel pane e nel vino consacrato e all'assenza della sostanza del pane e del vino nelle specie eucaristiche, si è celebrata la conversione – per mezzo della Parola di Cristo – del pane e del vino in Corpo e Sangue di Gesù<sup>36</sup>.

Il magistero pontificio più recente, nel superamento di ogni fraintendimento, ha pure esaltato la transustanziazione nel nuovo fine che, per suo effetto, acquisiscono le specie eucaristiche, non più costituite "dall'usuale pane" e "dall'usuale bevanda". Esse, invero, identificano il "segno di una realtà sacra" e "di un alimento spirituale" che, per mezzo della conversione, divengono realtà nuova denominata "ontologica"<sup>37</sup>.

---

altari, per *mysterium sacrae orationis et verba nostri Redemptoris substantialiter converti in veram et propriam ac vivificatricem carnem et sanguinem Iesu Christi Domini nostri et post consecrationem esse verum Christi corpus, quod natum est de Virgine et quod pro salute mundi oblatum in cruce pependit, et quod sedet ad dexteram Patris, et verum sanguinem Christi, qui de latere eius effusus est, non tantum per signum et virtutem sacramenti, sed in proprietate naturae et veritate substantiae*. Il testo è in **PAULUS PP. VI**, *Litterae Encyclicae, Mysterium Fidei*, cit., n. 53).

<sup>34</sup> Papa Innocenzo III sosteneva: "Verumtamen, si necessitate imminente, sub alterius panis specie consecraretur, profecto fieret transubstantiatio, Sanguinis autem numquam fit nisi de vino transubstantiatio" (A.M. Gietl, (a cura di), *Sententiae*, Herder, Freiburg in Breisgau, 1891, p. 231). Per di più "Una vero et fidelium universalis Ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur, in qua idem ipse sacerdos est sacrificium Iesus Christus, cuius corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, transubstantiatis pane in corpus, et vino in sanguinem potestate divina" (Concilium lateranense IV (1215), *Const. De Fide catholica Firmiter credimus*, Denz-Schönm, n. 802. Il testo è pubblicato on line in <http://www.catho.org/9.php?d=bxw>).

<sup>35</sup> In tale sede si affermò: "Si quis dixerit, in sacrosanto Eucharistiae sacramento remanere substantiam panis et vini una cum corpore et sanguine Domini nostri Iesu Christi, negaveritque mirabilem illam et singularem conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et vini, quam quidem conversionem catholica Ecclesia aptissime transubstantiationem appellat" (Sess. XIII, 11 octobris 1551, *Decretum de Sanctissima Eucharistia*, c. 4.). La versione italiana di tutte le sessioni del Concilio di Trento è disponibile in [http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,\\_Concilium\\_Tridentinum,\\_Canones\\_et DECRETA\\_\(Testo\\_divulgativo\),\\_IT.pdf](http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et DECRETA_(Testo_divulgativo),_IT.pdf)).

<sup>36</sup> Tale "conversione si attua nella preghiera eucaristica, mediante l'efficacia della parola di Cristo e dell'azione dello Spirito Santo. Tuttavia le caratteristiche sensibili del pane e del vino, cioè le «specie eucaristiche», rimangono inalterate" (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 283). Per uno studio più approfondito vedi, per tutti: **A. PIOLANTI**, *Eucaristia. A. L'Eucaristia nella teologia dogmatica*, in P. Paschini (a cura di), *Enciclopedia Cattolica*, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il libro cattolico, Città del Vaticano, Vol. V, 1950, in particolare coll. 762-767.

<sup>37</sup> Si è a tal proposito parlato di transfinalizzazione e transignificazione. Invero:



La transustanziazione delle specie eucaristiche, dunque, “*non est similis conversionibus naturalibus, sed est omnino supernaturatis, sola Dei virtute effecta*”<sup>38</sup> ed è significativamente correlata agli “accidenti”, vale a dire ai principi costitutivi nel loro contenuto empirico del pane “*mere triticeus*” e del vino “*de genimime vitis*”. Se, pertanto, tali nutrienti si dicono essenziali per l’insostituibilità e l’immodificabilità dei correlati elementi costitutivi, l’utilizzo di qualsiasi altro alimento qualificherebbe “invalida” la stessa materia oggetto di celebrazione. Si muove, invero, da un presupposto di salvaguardia della naturale sostanza del pane e del vino – elementi della tradizione biblica rappresentativi del dono di Dio e del frutto del lavoro dell’uomo – scelti come segni identificativi dell’augusto sacramento.

### 3 - La malattia celiaca e l’unico rimedio terapeutico: la dieta *gluten free*

Il pane “*mere triticeus*”, oltre a simbolizzare un essenziale e insostituibile elemento del rito eucaristico, costituisce un’importante fonte di alimentazione dell’umanità.

Tale nutrimento contiene – tra i vari elementi – un complesso lipoproteico, detto “glutine”, costituito da una variabile composizione amminoacidica di prolamine (gliadina) e glutenine<sup>39</sup>. Il glutine si forma con il contatto tra l’acqua e le anzidette sostanze presenti nelle cariossidi di grano e qualifica l’insieme delle caratteristiche biochimiche e chimico-fisiche della farina<sup>40</sup>. Esso è presente anche nei relativi sfarinati di farro, orzo, segale, spelta e altri cereali e, nel conferire elasticità e viscosità all’impasto, rappresenta un importante indice per la panificazione. Si tratta, però, di una frazione proteica che determina un’abnorme risposta

---

“transsubstantiatione, species partis et vini novam procul dubio induunt significationem, novumque finem, cum amplius non sint communis partis et communis potus, sed signum rei sacrae signumque spiritualis alimoniae; sed ideo novam induunt significationem et novum finem, quia novam continent «realitatem», quam merito ontologicam dicimus” (PAULUS PP. VI, *Litterae Encyclicae, Mysterium Fidei*, cit., n. 11).

<sup>38</sup> S. THOMAS, *Summa Theologiae*, p. III, q. 75, ad. 4, e.

<sup>39</sup> Per uno studio approfondito sul glutine cfr. Ministero della salute, *Relazione annuale a parlamento sulla celiachia. Anno 2012*, in [http://www.celiachia.it/public/bo/upload/norme/C\\_17\\_publicazioni\\_2103\\_allegato.pdf](http://www.celiachia.it/public/bo/upload/norme/C_17_publicazioni_2103_allegato.pdf).

<sup>40</sup> Per uno studio sull’argomento vedi, fra gli altri: T. EVERS, S. MILLART, *Cereal grain structure and development: some implications for quality*, in *Journal of Cereal Science*, 36 (2002), n. 3, pp. 261-284; G. DAL MONTE, *Glutine*, in *Enciclopedia agraria italiana*, vol. V, R.E.D.A., Roma, 1965, p. 508 ss.



immunitaria in alcuni soggetti, scatenando una vera e propria patologia denominata malattia celiaca (MC)<sup>41</sup>.

Il morbo celiaco – definito “anche sprue celiaca o enteropatia da glutine”<sup>42</sup> è, infatti, “a syndrome characterized by damage of the small intestinal mucosa caused by the gliadin fraction of wheat gluten and similar alcohol-soluble proteins (prolamines) of barley and rye in genetically susceptible subjects”<sup>43</sup>.

Tale sindrome incarna una severa patologia a “elevata variabilità sintomatologica”<sup>44</sup> con implicazioni finanche psicologiche<sup>45</sup>. Essa, determinando un’intolleranza permanente e assoluta, può provocare persino la mortalità di chi ne è affetto per “(dal)l’insorgenza di complicanze preneoplastiche (malattia celiaca refrattaria, digiunoileite ulcerativa), neoplastiche (linfoma intestinale, tumori epiteliali) e non neoplastiche (iposplenismo, sprue collagenosica)” causate dalla “prolungata esposizione al glutine”, da “una dieta agglutinata poco rigorosa” e/o da “una diagnosi tardiva”<sup>46</sup>.

Per effetto della sprue celiaca, in sostanza, gli alimenti contenenti glutine e/o da esso contaminati si appalesano tossici per gli individui colpiti dalla malattia. Perciò, nella totale inesistenza di una terapia farmacologica<sup>47</sup> che consenta al celiaco di alimentarsi con cibi contenenti

---

<sup>41</sup> Il termine “*Koiliacos*” – dal greco “coloro che soffrono negli intestini” – fu usato per la prima volta nel I sec. D.C. da Aulo Cornelio Celso per indicare malattie intestinali anche se la prima definizione della malattia è avvenuta solo nel 1888 da parte del medico Willem Karel Dicke. Sul punto vedi **C. CATASSI**, *Il problema delle tracce di glutine*, in <http://old.icea.info/Portals/0/Doc/circolare20ppm.pdf>, p. 2.

<sup>42</sup> **E. UBALDI**, *La celiachia in medicina generale. L’Isberg sta emergendo*, in *La malattia celiachia in medicina generale*, Pacini Editore, Pisa Ospedaletto, 2009, p. 6.

<sup>43</sup> **A. FASANO, C. CATASSI**, *Current Approaches to Diagnosis and Treatment of Celiac Disease: An Evolving Spectrum*, in *Gastroenterology*, 120 (2001), n. 3, p. 636.

<sup>44</sup> Invero, “lo spettro clinico è ... eterogeneo, variando anche con l’età del paziente, la durata e l’estensione della malattia e con la concomitanza di una o più patologie associate”: **A. PICARELLI, A.R. SAPONARA, A. VALLECOCCIA, M. GRECO**, *La malattia celiaca aspetti clinici nell’adulto*, in *Vademecum 2008*, AIC (a cura di), Tipografia Scarpis, Conegliano TV, 2008, p. 29.

<sup>45</sup> **I. CIMMA**, *Le implicazioni psicologiche della celiachia*, in *Vademecum 2008*, cit., p. 51 ss.

<sup>46</sup> **G.R. CORAZZA, A. DI SABATINO, L. ROVEDATTI, F. VIDALI**, *Le complicanze neoplastiche e non neoplastiche. Quando sospettarle e come diagnosticarle*, in *La malattia celiachia in medicina generale*, cit., p. 43. Si tratta di “una grave atrofia dei villi intestinali, ipertrofia delle cripte ed aumento dei linfociti intraepiteliali” (**C. CATASSI**, *Il problema delle tracce di glutine*, cit., p. 2).

<sup>47</sup> Infatti “A tutt’oggi nonostante i numerosi tentativi terapeutici in sperimentazione scientifica, il solo trattamento provato per la celiachia continua a essere la dieta permanente strettamente priva di glutine. Non esiste infatti una terapia farmacologia



glutine senza subirne nocimento, l'unico rimedio medicamentoso per la tutela della sua salute coincide con una dieta controllata "strettamente"<sup>48</sup> agglutinata. Si tratta di un regime alimentare particolarmente "rigido" che esclude l'assunzione volontaria di detta proteina anche saltuaria e "in piccole dosi" e, persino, "in assenza di sintomi e/o segni propri della MC subito dopo l'assunzione"<sup>49</sup>.

Ma vi è di più. La stretta aderenza a una nutrizione con alimenti naturalmente *gluten free* non è di per sé sufficiente al raggiungimento di uno stato di salute e di benessere del soggetto malato. Si deve fare attenzione anche alle c.d. fonti nascoste di glutine – vale a dire ai prodotti che, pur essendo naturalmente privi del composto proteico, possono essere stati trattati durante la lavorazione con altro prodotto contenente glutine – e alle contaminazioni<sup>50</sup> dovute all'accidentale contatto di un alimento glutinoso con quello naturalmente *gluten free*, contatto di per sé dannoso per la persona affetta dalla sindrome celiaca. Anzi, diagnosticata la malattia, il maggior rischio è rappresentato proprio dalle fonti nascoste e/o dalle contaminazioni, difficili da individuare e, dunque, da arginare. Di conseguenza, proprio perchè la *compliance* alla dieta senza glutine "deve essere rigorosa"<sup>51</sup>, oltre al confezionamento di prodotti idonei all'alimentazione *gluten free* attraverso strutture specifiche a tal uopo adeguate, si è pretesa un'educazione del paziente e dei suoi stessi familiari.

---

della celiache, anche se supporti farmacologici possono essere completenti utili per il trattamento di alcune manifestazioni cliniche"( **B. MALAMISURA, G. GUARISO**, *La dieta agglutinata. Come impostarla e seguirla correttamente*, in *La malattia celiachia in medicina generale*, cit., p. 47).

<sup>48</sup> Così, per tutti, **B. MALAMISURA, G. GUARISO**, *La dieta agglutinata. Come impostarla e seguirla correttamente*, cit., p. 49.

<sup>49</sup> Ministero della salute, *Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia. Anno 2013*, in [http://www.celiachia.it/public/bo/upload/norme/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2103\\_allegato.pdf](http://www.celiachia.it/public/bo/upload/norme/C_17_pubblicazioni_2103_allegato.pdf), p. 53.

<sup>50</sup> Cfr. **AA. VV.**, *Toxicity of gluten traces in patients on treatment for celiac disease: a prospective, double-blind, placebo-controlled gluten trial to establish safe gluten thresholds*, in *American Journal of Clinical Nutrition*, 85 (2007), vol. 1, 160-166. Il testo è disponibile on line in <http://ajcn.nutrition.org/content/85/1/160.full>. Su tale argomento, fra gli altri, vedi: AIC, *Prontuario, Anno 2011, Raccomandazioni sul tema: Le contaminazioni nella dieta senza glutine*, All. VII, *L'alimentazione senza glutine: le 5 regole*, in [http://www.celiachia.it/public/bo/upload/dieta%5Cdocumenti/alimentazione\\_senza\\_glutine\\_le\\_5\\_regole.pdf](http://www.celiachia.it/public/bo/upload/dieta%5Cdocumenti/alimentazione_senza_glutine_le_5_regole.pdf).

<sup>51</sup> Ministero della salute, *Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia. Anno 2013*, cit., p. 53.



La sprue celiaca, inizialmente inserita tra le malattie rare<sup>52</sup>, è divenuta nel tempo una vera e propria patologia sociale<sup>53</sup> trasferita nell'elenco delle malattie croniche<sup>54</sup>.

L'aumentato numero di diagnosi della patologia<sup>55</sup> – che tocca il cittadino-fedele di ambo i sessi, di qualsiasi età e condizione sociale – è stato favorito dalla maggiore conoscenza della malattia da parte dei medici<sup>56</sup>, dal miglioramento delle tecniche diagnostiche, dalla crescente sensibilità collettiva e dall'introduzione di uno *screening* di routine. E se, *ex parte status*, la tutela del soggetto celiaco costituisce un "obiettivo sanitario e sociale"<sup>57</sup> reclamato dall'attenta attuazione dell'art. 32 cost.<sup>58</sup>, la severità

---

<sup>52</sup> Cfr. Ministero della Salute, art. 1, Decreto, 18 maggio 2001, n. 279, recante il *Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124*, in *Gazzetta Ufficiale*, 12 luglio 2001, n. 160.

<sup>53</sup> Cfr. Ministero della Salute, *Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia. Anno 2013*, cit., p. 87.

<sup>54</sup> Cfr. DPCM, 23 aprile 2008, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=41462>. VEDI, per tutti: C. CAVASSI, S. GATTI, A. FASANO, *The new epidemiology of celiac disease*, in *Journal of pediatric gastroenterology and nutrition*, 59 (2014), p. 87 ss.

<sup>55</sup> Il numero dei malati in Italia è aumentato rispetto al 2012 di 15.830 unità. Nel 2013 si è riscontrato un numero totale di soggetti colpiti dalla sindrome celiaca pari a 164.492 (Ministero della Salute, *Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia. Anno 2013*, cit., p. 14).

<sup>56</sup> In passato si riteneva che fosse una patologia "prevalente in età infantile con le manifestazioni classiche della sindrome da malassorbimento". Oggi "Lo scenario epidemiologico della celiachia è cambiato radicalmente con l'introduzione di test sierologici altamente sensibili e specifici come gli anticorpi anti-endomisio (EMA) ed anti-transglutaminasi (TG) che hanno permesso screening di popolazione e la identificazione di svariate forme di presentazione della malattia e l'associazione con altre condizioni cliniche o patologie" (E. UBALDI, *La celiachia in medicina generale. L'Isberg sta emergendo*, in *La malattia celiachia in medicina generale*, cit., p. 7).

<sup>57</sup> Ministero della Salute, *Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia*, cit., p. 78.

<sup>58</sup> La normativa italiana ha riservato speciale attenzione alla diagnosi precoce della malattia celiaca, al miglioramento delle sue modalità di cura, all'educazione sanitaria del celiaco, della sua famiglia e della popolazione, alla preparazione e all'aggiornamento del personale sanitario, alla promozione del normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, nonché, alla predisposizione di idonei strumenti di ricerca (cfr. Legge 4 luglio 2005, n. 123 sulle *Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia* cit.). Tra i numerosi interventi legislativi più recenti vedi: Ministero della Salute, Decreto, 18 maggio 2001, n. 279 recante il *Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124*, in *Gazzetta Ufficiale*, 12 luglio 2001, n. 160; Ministero della Salute, Decreto, 8 giugno 2001, recante le norme sull'*Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare*, in *Gazzetta Ufficiale*, 5 luglio 2001, n. 154; Legge 4 luglio 2005, n. 123 recante le *Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia*, in *Gazzetta Ufficiale*, 7 luglio 2005, n.



della patologia e le connesse problematicità hanno favorito la costituzione di un'Associazione Italiana Celiachia (AIC). Si tratta di un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con finalità di solidarietà socio-sanitaria e di beneficenza che, nella sua dichiarazione d'intenti, si propone di rimuovere le difficoltà della vita quotidiana delle persone affette dalla malattia.

A tal fine l'AIC sollecita l'intervento delle associazioni mediche nazionali e internazionali e di ogni altra istituzione, pubblica e/o privata, nella soluzione delle problematiche che via via emergono.

L'encomiabile obiettivo di rimozione degli ostacoli che i celiaci incontrano nella quotidianità è inoltre attuato, sia attraverso la sensibilizzazione delle aziende produttrici e distributrici dei prodotti alimentari *gluten free*, sia mediante l'aiuto offerto ai pazienti stessi e alle loro famiglie. L'AIC, in particolare, fornisce le "informazioni sulle procedure e modalità previste dal servizio sanitario a favore dei celiaci"; offre l'assistenza "socio sanitaria ai celiaci e alle loro famiglie sulla dieta senza glutine...attraverso i dietisti, nutrizionisti, dietologi, ecc.", concede "un servizio di supporto psicologico"; si occupa di formulare un prontuario aggiornato di prodotti senza glutine idonei alla dieta dei celiaci<sup>59</sup> e ha pure costituito una "Task force" per la ricerca, attraverso la costituzione di una fondazione. E, se a tal uopo l'Associazione riceve il sostegno economico anche da parte dello Stato e di altri enti pubblici per specifiche attività e progetti<sup>60</sup>, ciò che più rifulge è la sua costante interazione con le strutture politiche, amministrative, sanitarie e, finanche, religiose anche per la concertazione di interventi migliorativi della condizione del celiaco.

#### **4 - Il *christifidelis* affetto dalla sprue celiaca tra dieta *gluten free* e pane *mere triticeus***

La condizione dei fedeli celiaci ha destato l'attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede, non solo per la diretta connessione tra glutine – causa della patologia – e pane *mere triticeus* –

---

156; Ministero della Salute, Decreto, 4 maggio 2006, sui *Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123. Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia*, in *Gazzetta Ufficiale*, 17 maggio 2006, n. 113.

<sup>59</sup> Art. 3 Statuto AIC, in <http://www.celiachia.it/aic/AIC.aspx?SS=350&M=360>.

<sup>60</sup> Art. 4 Statuto AIC cit.



prezioso elemento dell'Eucarestia – ma, anche e soprattutto, per la missione salvifica della Chiesa chiamata all'ineludibile conquista della *salus animarum* di ogni uomo, senza discriminanti esclusioni.

Si muove, invero, dall'impellente urgenza di consentire al *christifidelis* colpito dalla malattia celiaca di aderire a una "stretta" dieta *gluten free*, via obbligata per la tutela della sua salute psico-fisica, senza estrometterlo dal banchetto eucaristico<sup>61</sup>, *sacramentum caritatis*<sup>62</sup> e indispensabile strumento di salute della sua stessa anima.

Tali esigenze hanno indotto l'autorità ecclesiastica a riconsiderare la complessa e delicata vicenda della validità della materia eucaristica, sia sotto il profilo della composizione della specie del pane – con particolare riferimento alle condizioni minime di autenticità del suo contenuto – sia sotto il profilo delle modalità di partecipazione del celiaco al sacramento eucaristico finanche, a tal uopo, considerando i diversi obblighi inerenti all'eterogenea condizione del Popolo di Dio.

La prima questione è squisitamente correlata all'assiomatica concezione della transustanziazione, al valore semantico di siffatto alimento nell'economia della salvezza e alla doverosa fedeltà al divino comando<sup>63</sup>. L'uso del frumento nel rito eucaristico affonda le sue radici, in special modo, nella simbologia che rappresenta<sup>64</sup>. E, se tale nutrimento

---

<sup>61</sup> Si tratta, invero, di un sacramento di cui tutti hanno diritto, sia dei sani, sia i malati (cfr., in tal senso, **S. THOMAS**, *Summa Theologiae*, p. III, q. 71, a. 1, ad. 3).

<sup>62</sup> Cfr. **S. THOMAS**, *Summa Theologiae*, p. III, q. 73, a. 3 dove l'Aquinate evidenzia la profonda connessione tra il sacramento del Battesimo e il sacramento dell'Eucarestia qualificato *sacramentum caritatis* perchè incarna la perfezione della vita. La differenza tra detti sacramenti è individuabile nel contenuto: l'Eucarestia contiene qualcosa di sacro in senso assoluto, cioè Cristo stesso; il Battesimo contiene qualcosa di sacro in senso relativo, cioè una virtù santificatrice (*Summa Theologiae*, p. III, q. 73, a. 1, ad. 3).

<sup>63</sup> Dal comando di Gesù nell'ultima cena: "Fate questo in memoria di me" (*Lc 22,19; Cor 11,24*). Nella tradizione liturgica si è diffuso l'uso di consacrare il pane di frumento, quale cereale più nobile.

<sup>64</sup> In particolare "panis et vinum sunt materia conveniens huius sacramenti. Et hoc rationabiliter. Primo quidem, quantum ad usum huius sacramenti, qui est manducatio. Sicut enim aqua assumitur in sacramento Baptismi ad usum spiritualis ablutionis quia corporalis ablutio communiter fit in aqua, ita panis et vinum, quibus communius homines reficiuntur, assumuntur in hoc sacramento ad usum spiritualis manducationis. Secundo, quantum ad passionem Christi, in qua sanguis a corpore est separatus. Et ideo in hoc sacramento, quod est memoriale dominicae passionis, seorsum sumitur panis ut sacramentum corporis, et vinum ut sacramentum sanguinis. Tertio, quantum ad effectum consideratum in unoquoque sumentium. Quia, ut Ambrosius dicit, super epistolam ad Corinthios, hoc sacramentum valet ad tuitionem corporis et animae, et ideo caro Christi sub specie panis pro salute corporis, sanguis vero sub specie vini pro salute animae offertur, sicut dicitur Levit. XVII, quod animalis anima in sanguine est. Quarto, quantum



personifica il legame tra uomo e Dio individuando l'elemento scelto da Gesù come segno di fede, la sua sacrale destinazione evoca la conversione dell'offerta eucaristica che mai consentirebbe di mutarne la sostanza.

Per tal modo la dottrina ecclesiale ha ritenuto idoneo – ai fini della validità del rito – il pane di frumento propriamente detto, di farro o di spelta<sup>65</sup>, ma non quello confezionato con altre specie di cereali (riso, avena, miglio, orzo ecc.).

L'invalidità delle specie diverse dai suddetti alimenti sarebbe causata dalla naturale composizione del cibo eucaristico ritenuta, ove fosse privata del glutine, sostanzialmente modificata per l'assenza di una basilare e insostituibile caratteristica della sua intrinseca essenza. Senonchè, proprio con riferimento all'immutabilità della sostanza – costituita "in ea quae, textibus divinae revelationis fontibus, ipse Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit"<sup>66</sup> – ci si chiede se la presenza di glutine nel cibo eucaristico possa considerarsi veramente essenziale

---

ad effectum respectu totius Ecclesiae, quae constituitur ex diversis fidelibus, sicut panis conficitur ex diversis granis, et vinum fluit ex diversis uvis, ut dicit Glossa super illud I Cor. X, multi unum corpus sumus, et cetera" (S. THOMAS, *Summa Theologiae*, p. III, q. 74, a. 1).

<sup>65</sup> Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., n. 3250, p. 72. Diversamente per l'Aquinate: "quod circa materiam huius sacramenti duo possunt considerari, scilicet quid sit necessarium, et quid conveniens. Necessarium quidem est ut sit panis triticeus, sicut dictum est, sine quo non perficitur sacramentum. Non est autem de necessitate sacramenti quod sit azymus vel fermentatus, quia in utroque confici potest. Conveniens autem est ut unusquisque servet ritum suae Ecclesiae in celebratione sacramenti. Super hoc autem sunt diversae Ecclesiarum consuetudines. Dicit enim beatus Gregorius, in registro, Romana Ecclesia offert azymos panes, propterea quod dominus sine ulla commixtione suscepit carnem. Sed ceterae Ecclesiae offerunt fermentatum, pro eo quod verbum patris indutum est carne, sicut et fermentum miscetur farinae. Unde, sicut peccat sacerdos in Ecclesia Latinorum celebrans de pane fermentato, ita peccaret presbyter Graecus in Ecclesia Graecorum celebrans de azymo pane, quasi pervertens Ecclesiae suae ritum. Et tamen consuetudo de pane azymo celebrandi rationabilior est. Primo quidem, propter institutionem Christi, qui hoc sacramentum instituit prima die azymorum, ut habetur Matth. XXVI, et Marc. XIV, et Luc. XXII, qua die nihil fermentatum in domibus Iudaeorum esse debebat, ut habetur Exod. XII. Secundo, quia panis est proprie sacramentum corporis Christi, quod sine corruptione conceptum est, magis quam divinitatis ipsius, ut infra patebit. Tertio, quia hoc magis competit sinceritati fidelium, quae requiritur ad usum huius sacramenti, secundum illud I Cor. V, Pascha nostrum immolatus est Christus, itaque epulemur in azymis sinceritatis et veritatis. Habet tamen haec consuetudo Graecorum aliquam rationem, et propter significationem, quam tangit Gregorius; et in detestationem haeresis Nazaraeorum, qui legalia Evangelio miscebant" (S. THOMAS, *Summa Theologiae*, p. III, q. 74, a 4).

<sup>66</sup> PIUS PP. XII, *Costitutio Apostolicae, Sacramentum Ordinis*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 40 (1948), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDCCCXLVIII, p. 5.



tanto da caratterizzarne l'essenza e se, l'indispensabile inalterabilità, consideri anche le modifiche genetiche che il grano ha subito nel corso del tempo.

Per quanto attiene alle modalità di comunicazione del celiaco poichè – come già detto<sup>67</sup> – per i fedeli laici è, di regola, ammessa la comunione sotto una sola specie – dacchè non si perde frutto alcuno, nè l'efficacia è sminuita<sup>68</sup> – l'intervento dell'autorità ecclesiastica ha riguardato la possibilità di accedere alla comunione *sub sola specie vini* – in luogo della partecipazione *sub specie panis* – e l'utilizzabilità o meno di ostie *gluten free*. Per il sacerdote celiaco la questione è risultata più complessa per la richiesta comunicazione *sub utraque specie* quale obbligo connesso alla sua qualità di celebrante e alla concezione che, per lungo tempo, l'ha considerato unico responsabile dell'Eucarestia. Si tratta, invero, di una prospettiva superata dalla rinnovata visione ecclesiologicala che, pur ponendo al centro della struttura ecclesiale la comune partecipazione di tutti i battezzati all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo<sup>69</sup>, non ha impedito di valutare l'incidenza della malattia sulla base della differente qualificazione di fedele laico o di sacerdote, con ripercussioni anche sull'ammissione agli ordini.

## 5 - Prime disposizioni sul divieto dell'uso di ostie *quibus glutinum ablatum est*

Gli interventi normativi dell'autorità ecclesiastica *in subiecta materia* hanno subito, nel corso del tempo, integrazioni e innovazioni.

In un primo momento la Congregazione per la Dottrina della Fede, nel categorico divieto di consacrazione di ostie prive di glutine<sup>70</sup>, ha ritenuto di incontrare le esigenze del fedele celiaco con la sua ammissione al convivio eucaristico sotto la sola specie del vino. Non si ponevano, in tale sede, speciali disposizioni riguardo al celebrante colpito dalla medesima malattia, né si introducevano limiti e/o regole specifiche per

---

<sup>67</sup> Vedi § 1.

<sup>68</sup> Cfr. Concilio di Trento, Sess. XXI, 16 giugno 1562, c. 1.

<sup>69</sup> Cfr. can. 204 c.i.c. VEDI anche Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de ecclesia, *Lumen gentium*, 21 novembris 1964, cit., n. 32).

<sup>70</sup> Cfr. Congregatio pro Doctrina Fidei, *De celebrantis communionem*, 29 ottobre 1982, in *Acta Apostolicae Sedis*, 74 (1982), Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, MDLXXXII, pp. 1298-1299. In particolare l'autorità ecclesiastica rispondeva negativamente al seguente dubbio "2) Utrum Ordinarius loci permittere possit, ut pro supradictis fidelibus sacerdos speciales hostias, quibus glutinum ablatum est, consecret".



l'accesso al sacerdozio dei candidati affetti dalla sindrome, perciò le norme ratificate erano presumibilmente applicabili al fedele laico, agli ordinati e agli ordinandi.

Tale documento assumeva particolare rilievo proprio per l'attenzione riservata ai *christifideles* colpiti dalla malattia celiaca e alle problematiche connesse al banchetto eucaristico. Esso raffigurava, infatti, una mano tesa verso il celiaco, un moderato tentativo di armonizzare le sue eterogenee esigenze terapeutiche e religiose, senza l'incauta individuazione di un pane eucaristico "speciale" – di dubbia idoneità sotto il profilo medicamentoso – e senza l'introduzione di differenziazioni e/o peculiari esclusioni radicate nella sindrome.

Le anzidette disposizioni, però, non potevano dirsi pienamente esaustive sotto il profilo dell'adeguata tutela dei soggetti affetti da enteropatia da glutine.

Le principali riserve si correlavano alla perdurante impraticabilità del sacramento da parte di fedeli celiaci, pure alcolisti, e dei bambini.

E non solo. L'ammissione *sub sola specie vini*, non considerando le difficoltà pratiche di una tale comunicazione per i *christifideles* laici, nemmeno assicurava – ai malati di tale patologia – l'elusione di dannose contaminazioni del vino durante la preparazione e/o la celebrazione eucaristica per la mancanza di specifiche precauzioni comportamentali sul maneggiamento di un siffatto elemento. Perciò la questione della materia eucaristica per il fedele affetto dalla sprue celiaca poteva considerarsi tutt'altro che risolta.

## 6 - La particola con "una quantità minima di glutine"

Il quesito sull'uso di un pane eucaristico privo di glutine fu nuovamente proposto su sollecitazione di alcune Conferenze episcopali "particolarmente interessate"<sup>71</sup>.

Con il rinnovato intervento, la Sacra Congregazione per la Dottrina per la Fede – rimessa la competenza disciplinare alla Congregazione per il Culto Divino e per la Disciplina dei Sacramenti – suggellava l'invalidità delle ostie *quibus glutinum ablatum est*<sup>72</sup> introducendo, per i celiaci, la liceità

---

<sup>71</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 19 giugno 1995, prot. n. 89/78, in *Notitiae*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 31 (1995), pp. 608-610.

<sup>72</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle*



di una particola con una “quantità minima di glutine sufficiente per ottenere la panificazione”<sup>73</sup>. Si trattava, invero, di una validità strettamente correlata alla naturale composizione dell’ostia, nella categorica esclusione dell’aggiunta di materie estranee e nell’inderogabile necessità di un procedimento di confezionamento tale da non “snaturare la sostanza del pane”<sup>74</sup>.

La “speciale” particola poteva essere dall’Ordinario utilizzata, sia per i sacerdoti, sia per i fedeli laici<sup>75</sup> senza diversificazione alcuna, con l’obbligo – per le Conferenze episcopali – di vigilare e riferire sulla retta applicazione delle norme<sup>76</sup>. E, se all’Ordinario spettava pure di accertare la conformità tra il prodotto usato e le disposizioni ecclesiastiche<sup>77</sup> e di verificare l’attestazione medica della malattia<sup>78</sup>, una sostanziale novità era stata introdotta con l’inammissibilità dei candidati affetti da celiachia agli ordini sacri<sup>79</sup>. L’architrave di siffatto divieto era individuato nella “centralità della celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale”, con una stravagante e quanto mai bizzarra equiparazione tra “celiachia” e “alcolismo”.

---

*Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, cit., I., Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di glutine, B., 1.*

<sup>73</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, cit., I., Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di glutine, B., 2.*

<sup>74</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, cit., I., Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di glutine, B., 2.*

<sup>75</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, cit., I., Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di glutine, A.*

<sup>76</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, cit., III., Norme comuni, F.*

<sup>77</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, cit., III., Norme comuni, A.*

<sup>78</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, cit., I., Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di glutine, A.*

<sup>79</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, cit., III., Norme comuni, D.*



Tali disposizioni, invero, apparivano inefficaci riguardo al traguardo che si prefiggevano anche, e soprattutto, per la presenza di glutine nelle ostie riservate ai celiaci. A tal proposito, non solo la quantità della frazione proteica non era specificatamente indicata – se non in una sterile misura genericamente qualificata “sufficiente per ottenere la panificazione” – ma, nemmeno risultava valutata la sua effettiva congruità – sotto il profilo medico – con la malattia. Si trattava, in sostanza, di una mera e pleonastica riduzione del glutine nella composizione delle particole, senza controlli e/o valutazioni di sorta. Perciò l’utilizzo della “speciale” materia eucaristica non garantiva, comunque, la salubrità del comunicando celiaco.

Per di più, ammesso che si trattasse di una quantità “tollerata” dal soggetto colpito dalla sindrome, non essendo previsto che il confezionamento dell’ostia fosse riservato a strutture idonee alla produzione di alimenti senza glutine, neanche si teneva conto delle contaminazioni, ugualmente nocive. Mancava, a tal uopo, persino la diffusione delle indispensabili raccomandazioni sulla conservazione separata delle particole *de quibus* rispetto alle ostie di frumento, né erano indicate le modalità di manipolazione della materia eucaristica con bassa quantità di glutine, al fine di evitarne ultronei inquinamenti. Perciò, considerate le esigenze medicamentose correlate alla malattia, le anzidette prescrizioni si assumevano inidonee ad assicurare il benessere psico-fisico dei celiaci.

Il fulcro centrale del problema era identificabile proprio nel protrarsi del contrasto tra le ragioni terapeutiche, che impongono all’individuo celiaco una dieta “strettamente” priva di glutine come unica via di regressione della malattia, e ragioni dogmatiche, che collegavano la validità dell’ostia alla presenza di una “quantità di glutine sufficiente per la panificazione”<sup>80</sup> impedendo, di fatto, l’uso di un prodotto davvero confacente con la sprue celiaca.

Le nuove prescrizioni, peraltro, non tenevano conto del difficile compito riservato all’Ordinario, chiamato ad accertare la compatibilità tra la speciale particola e le disposizioni ecclesiastiche, nè consideravano l’inopportunità della richiesta attestazione medica.

Alle anzidette inadeguatezze si aggiungeva pure il divieto di accesso al sacerdozio per i celiaci. Si trattava di un limite discutibile e

---

<sup>80</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, cit., I., *Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di glutine*, B., 2.



imbarazzante, non solo per l'incontestabile effetto discriminatorio ma, anche per le vocazioni sacerdotali, arginate piuttosto che favorite. Il *christifidelis* affetto da celiachia era, infatti, inequivocabilmente e incolpevolmente escluso dagli ordini sacri con una preclusione a ogni vocazione che – tratteggiando un dono di Grazia nel cammino verso la santità – effigia, di contro, una chiamata di Dio che reclama fedeltà e vigorosa realizzazione<sup>81</sup>.

L'intervento normativo sull'uso del pane con poca quantità di glutine non appariva, dunque, migliorativo rispetto al precedente e rendeva necessario una ulteriore determinazione volta ad affrontare, più efficacemente, la questione delle ostie senza glutine.

## **7 - Le vigenti prescrizioni sulla validità della materia eucaristica e l'uso di ostie a basso contenuto di glutine**

La partecipazione del *christifidelis* celiaco all'augusto sacramento reclama l'identificazione di una materia eucaristica che – nell'intima sostanza – sia compatibile con la sprue celiaca e lecita sotto l'aspetto dogmatico. L'individuazione di un siffatto elemento si assume, invero, come alternativa unica alla comunione *sub sola specie vini*, nell'obiettivo – tanto encomiabile, quanto complesso – di una ragionevole armonizzazione tra ragioni terapeutiche e assiomatiche esigenze.

Testè detto non sfugge come, l'autentica conquista di un siffatto traguardo, possa essere raggiunto più facilmente con una sincronica e operosa collaborazione tra istituzioni civili e autorità religiose. L'impegno unilaterale di ognuno di tali organismi, infatti, difficilmente consentirebbe una tutela – efficace e tangibile – della persona celiaca nella sua complessa dimensione psico-fisica, sociale e ascetica-vocazionale.

Perciò, l'Associazione Italiana Celiachia – nella sua primaria funzione di salvaguardia degli interessi dei soggetti colpiti dalla sindrome – ha sollecitato un dialogo tra autorità ecclesiastiche e Comitato scientifico nazionale. Tale interazione ha dato luogo alla costituzione di un'apposita

---

<sup>81</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso del 29 settembre 1993*, in [http://www.vatican.va/holy\\_father/john\\_paul\\_ii/audiences/1993/documents/hf\\_jp-ii\\_aud\\_19930929\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1993/documents/hf_jp-ii_aud_19930929_it.html). Proprio con riferimento alla pastorale vocazione **BENEDETTO XVI** ha sottolineato la necessità di “un lavoro di sensibilizzazione capillare” che coinvolga “tutta la comunità cristiana in ogni suo ambito (Esortazione Apostolica Postsinodale, *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 25, in *Acta Apostolicae Sedis*, 99 (2007), Typis Vaticanis, Romae, MMVII, p. 105 ss.



“Commissione Eucarestia” con il compito di affrontare l’annosa questione della comunione dei celiaci cattolici e individuare una soluzione esaustiva sotto ogni aspetto.

Le ricerche effettuate, nel profuso e comune impegno, hanno condotto all’identificazione di un prodotto<sup>82</sup> contenente una specifica quantità di glutine (20 ppm) stimata, dagli operatori scientifici, entro i limiti di tolleranza e, dall’istituzione religiosa, compatibile con le disposizioni sulla validità della materia eucaristica.

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nell’accogliere “favorevolmente l’iniziativa intrapresa” ha, infatti, approvato “i conseguenti risultati”<sup>83</sup> ritenendo, le ostie confezionate con l’individuata materia, compatibili con “le decisioni a suo tempo assunte dal Dicastero circa l’uso del pane con poca quantità di glutine”<sup>84</sup>.

In tale contesto, se ha reputato opportuno rendere “noti gli aggiornamenti della disciplina”<sup>85</sup>, non ha nemmeno trascurato di spronare i parroci “ad assumere informazioni sulla celiachia e sui disturbi che provoca”, a “comprendere i parrocchiani affetti dalla malattia”, ad “aiutarli perché siano alleviate le difficoltà e i disagi che incontrano nella vita quotidiana e nella partecipazione all’Eucaristia” e, finanche, a essere “particolarmente diligenti nel riconoscere i bambini celiaci tra quelli che si preparano alla messa di prima comunione, coinvolgendo opportunamente anche i catechisti”<sup>86</sup>.

La complessa vicenda delle contaminazioni ha preteso, inoltre, la diffusione – da parte dell’autorità ecclesiastica – delle indispensabili informazioni e raccomandazioni inerenti alla prudente preparazione e all’attento utilizzo delle particole speciali. Esse devono essere conservate in uno specifico contenitore “a parte”, sì da evitare qualsiasi contatto con

---

<sup>82</sup> Si tratta di un particolare tipo di amido detto “cerestar”. Per un approfondimento sui lavori e sull’individuazione dell’ostia a basso contenuto di glutine vedi: **A. CAMISA**, *La comunione ai celiaci*, in *Vademecum 2008*, cit., p. 148 ss.

<sup>83</sup> **T. BERTONE**, *Lettera del 17 agosto 2001 (Prot. 89/78-1354)*, [http://www2.chiesacattolica.it/ci/diocesi/allegati\\_applet2/documenti/2002-02/09-118/Comunione%20ai%20Celiaci.htm](http://www2.chiesacattolica.it/ci/diocesi/allegati_applet2/documenti/2002-02/09-118/Comunione%20ai%20Celiaci.htm).

<sup>84</sup> **T. BERTONE**, *Lettera del 17 agosto 2001 (Prot. 89/78-1354)*, cit.

<sup>85</sup> Ufficio Liturgico Nazionale, *Comunicato dell’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. La comunicazione dei celiaci in Italia*, 18 ottobre 2001, n. 4, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2001, n. 9, p. 278 ss. Il testo è disponibile on line in [http://www.chiesacattolica.it/ci\\_new/pagine/1653/Notiziario%209\\_2001.pdf](http://www.chiesacattolica.it/ci_new/pagine/1653/Notiziario%209_2001.pdf). Sul tema vedi: **G. MARCHESI**, *La comunione dei celiaci e dei sacerdoti astemi*, in *La civiltà cattolica*, So.Gra.Ro, Roma, 2002, vol. 3, p. 275 ss.

<sup>86</sup> Ufficio Liturgico Nazionale, *Comunicato dell’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. La comunicazione dei celiaci in Italia*, 18 ottobre 2001, cit., n. 4, a.



ostie “normali” o con altri manufatti confezionati con alimenti contenenti glutine<sup>87</sup>.

E non solo. Ai sacerdoti è stato richiesto di seguire particolari precauzioni durante la celebrazione eucaristica, sia con la preparazione preventiva delle ostie “speciali” rispetto a quelle “normali”, sia con la peculiare accortezza di lavarsi le mani in caso contrario o, se prima della comunicazione del fedele celiaco, avessero già maneggiato le ostie di frumento<sup>88</sup>. Questo perchè “anche il solo contatto delle dita con le ostie normali può essere dannoso” giacchè esse verrebbero inquinate dal glutine presente, nocivo “– anche in minima quantità – per queste persone”<sup>89</sup>.

Per di più, sempre al fine di eludere insalubri e deleterie contaminazioni, sono stati indicati specifici modi di conservazione delle particole a basso contenuto di glutine, con la precisa raccomandazione della loro collocazione in una pisside – da custodire nel tabernacolo – chiusa, distinta e facilmente riconoscibile rispetto alle altre, affinché si eviti ogni minimo contatto con le ostie “comuni”<sup>90</sup>.

Né si è trascurato di esortare i celebranti a non fare comunicare i fedeli celiaci, ammessi al divino convivio *sub utraque species* o *sub sola specie vini*, con l’uso del «calice nel quale è stata fatta la “*immixtio*” con un frammento del pane eucaristico comune», raccomandando loro di consacrare il vino per la loro comunione “in un calice distinto, coperto, nel quale non si farà la *immixtio*”<sup>91</sup>.

## 8 - La normativa sulla comunione dei fedeli celiaci tra sospetti e apprezzamenti

---

<sup>87</sup> Ufficio Liturgico Nazionale, *Comunicato dell’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. La comunicazione dei celiaci in Italia*, 18 ottobre 2001, cit., n. 4, c.

<sup>88</sup> Ufficio Liturgico Nazionale, *Comunicato dell’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. La comunicazione dei celiaci in Italia*, 18 ottobre 2001, cit., n. 4, c.

<sup>89</sup> AIC Piemonte, *La comunione per i celiaci in Italia. Indicazione e suggerimenti*, in <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bcTaELXPKWkJ:www.diocesi.torino.it/diocesitorino/allegati/49376/Dossier%2520sulla%2520celiachia%2520ultima%2520revisione.pdf+%&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it>, p. 10.

<sup>90</sup> Ufficio Liturgico Nazionale, *Comunicato dell’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. La comunicazione dei celiaci in Italia*, 18 ottobre 2001, cit., n. 4, c.

<sup>91</sup> Ufficio Liturgico Nazionale, *Comunicato dell’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. La comunicazione dei celiaci in Italia*, 18 ottobre 2001, cit., n. 4, d.



Alla luce dell'attuale normativa sulla comunicazione dei celiaci in Italia, nessuna *quaestio* sorge – sotto il profilo dogmatico – con riferimento alla validità della particola confezionata con amido con poca quantità di glutine, né sorgono dubbi sul valore delle misure precauzionali adottate per evitarne inquinamenti. Si tratta di peculiari innovazioni che, nel favorire un più corretto approccio con la malattia, tendono ad agevolare la serena partecipazione del celiaco al banchetto eucaristico.

Ciononostante, la presenza di glutine nell'ostia – benchè in minima quantità – pone peculiari sospetti sulla piena idoneità della particola sotto il profilo terapeutico. Tale presenza, infatti, si assume *de plano* confliggente con la “stretta”, “completa ed assoluta”<sup>92</sup> dieta *gluten free*, imposta e sempre rigidamente raccomandata a tutti i celiaci come unica via di regressione della malattia. Sì che, se l'adozione dell'individuata quantità di detta frazione proteica è stata riconsiderata come “valore massimo di tolleranza”<sup>93</sup>, pur nella consapevolezza “dell'arbitrarietà di qualsiasi soglia limite”<sup>94</sup>, l'uso delle ostie con bassa quantità di glutine non dissolve il sospetto di soluzioni più adeguate per i *christifideles* celiaci.

Il dubbio è finanche incrementato dalla ragione posta a fondamento dell'impiego di prodotti contenenti 20 ppm di glutine per i celiaci, correlata – più che a un'effettiva carenza di tossicità per la salute di tutti i soggetti colpiti dalla sindrome – “al(l')impossibilità di ottenere prodotti totalmente privi di glutine”<sup>95</sup>.

Per di più, l'identificazione di tale quantità costituirebbe un vero e proprio adattamento, vale a dire “il compromesso più garantista sul piano sanitario” considerata l'attuale situazione e le “evidenze scientifiche disponibili”<sup>96</sup>.

---

<sup>92</sup> A. PAPA, A. GASBARRINI, *Che fare dopo la diagnosi*, in *Vademecum 2008*, cit., p. 45. L'esclusione “totale e permanente” del glutine dalla dieta del celiaco è ribadita come “l'unica terapia attualmente disponibile” per la cura della malattia dal Ministero della Salute nella *Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia. Anno 2013*, cit. p. 57.

<sup>93</sup> Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione, Ufficio XII, *Circolare*, prot. 600.12/ AG32/2861, 2 ottobre 2003, in <http://old.icea.info/Portals/0/Doc/circolare20ppm.pdf>. In tal senso vedi, per tutti: B. MALAMISURA, G. GUARISO, *La dieta aglutinata. Come impostarla e seguirla correttamente*, cit., p. 49.

<sup>94</sup> Parere del Comitato Scientifico Nazionale dell'AIC riportato da C. CATASSI, *Il problema delle tracce di glutine*, cit., p. 1.

<sup>95</sup> Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione, Ufficio XII, *Circolare*, prot. 600.12/ AG32/2861, 2 ottobre 2003, cit. In tal senso vedi, per tutti: B. MALAMISURA, G. GUARISO, *La dieta aglutinata. Come impostarla e seguirla correttamente*, cit., p. 49.

<sup>96</sup> Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e



Così, se – escludendo una garanzia assoluta – la dose individuata effigia una soglia di sicurezza meramente “accettabile”<sup>97</sup>, essa si manifesta ambigua in ordine alla realistica compatibilità con la malattia celiaca anche per la variabilità individuale tra pazienti che ha condotto a definire tale malattia “un camaleonte clinico”<sup>98</sup> e che impedirebbe persino “di dare direttive uguali per tutti”<sup>99</sup>. Tant’è che la comunità scientifica non è univocamente orientata all’accettazione di detta soglia<sup>100</sup>, sebbene recentemente richiamata dal *Codex Alimentarius*<sup>101</sup>.

Né sfugge come, all’indeterminatezza del limite di sicurezza personale – variabile in base allo stato della malattia, alla sensibilità individuale e all’età della persona –, si aggiunga la chiara certezza di accrescimento dei danni connessi alla reattività soggettiva, nel caso di assunzione quotidiana delle ostie speciali protratta nel tempo.

Le stesse raccomandazioni sull’uso e sul maneggiamento appropriato delle particole in questione attestano, del resto, l’importanza di evitare finanche il rischio di minime contaminazioni, di per sé, sufficientemente nocive per i soggetti colpiti dalla sindrome.

Le vigenti disposizioni trascurano, inoltre, le possibili implicazioni psicologiche del comunicando celiaco.

L’utilizzabilità delle particole a bassa quantità di glutine e la confliggente raccomandazione di una “stretta” e rigida dieta *gluten free*, infatti, potrebbero originare nel *christifidelis* celiaco confusioni e incertezze forieri di atteggiamenti ambigui e sconvenienti. Egli, da un lato, potrebbe essere indotto a un contegno di prudenza che lo sconsigli dal partecipare all’Eucarestia, dall’altro, potrebbe essere erroneamente persuaso a credere che, l’assoluta esclusione del glutine nel suo regime di alimentazione, non sia così essenziale. *Rebus sic stantibus*, se nel primo caso resterebbero

---

Nutrizione, Ufficio XII, *Circolare*, prot. 600.12/ AG32/2861, del 2 ottobre 2003, cit. Tale quantità di glutine è stata considerata con riferimento alle etichettature dei prodotti *gluten-free* dal Regolamento CE n. 41 del 21 gennaio 2009, in *Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea*, 21 gennaio 2009, L 16/3.

<sup>97</sup> B. MALAMISURA, G. GUARISO, *La dieta aglutinata. Come impostarla e seguirla correttamente*, cit., p. 49.

<sup>98</sup> Ministero della salute, *Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia. Anno 2013*, cit. p. 9.

<sup>99</sup> B. MALAMISURA, G. GUARISO, *La dieta aglutinata. Come impostarla e seguirla correttamente*, cit., p. 49.

<sup>100</sup> Invero, “si discute su quale debba essere considerata la soglia di sicurezza accettabile” (B. MALAMISURA, G. GUARISO, *La dieta aglutinata. Come impostarla e seguirla correttamente*, cit., p. 49).

<sup>101</sup> Il testo è disponibile on line in <http://www.codexalimentarius.org/>.



insoddisfatte le sue esigenze di salvezza, nella seconda ipotesi sarebbe in grave pericolo la sua stessa vita.

## 9 - Ultime precisazioni sull'uso del pane con poca quantità di glutine

La Congregazione per la Dottrina della Fede è tornata ad affrontare la complessa questione della comunione dei fedeli affetti dalla malattia celiaca con una Lettera circolare – indirizzata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali – tesa a chiarire le disposizioni già emanate “alla luce dell’esperienza degli ultimi anni”<sup>102</sup>.

L’interesse di tale documento s’identifica, in primo luogo, nella maggiore consapevolezza, *ex parte ecclesiae*, della severità della patologia – ancora in fase di studio da parte della medicina – e nel registrato intento di seguire lo sviluppo della ricerca medico-scientifica in tale ambito. Si tratta della testimonianza di una più autentica considerazione dei *christifideles* colpiti dalla malattia che ha indotto ad attribuire alle Conferenze episcopali, non solo il compito di riferire sulla retta applicazione delle vigenti prescrizioni ma, anche su eventuali novità<sup>103</sup>.

La più viva coscienza della sindrome celiaca traspare, inoltre, dalla rimarcata esortazione alla comunicazione *sub sola specie vini*<sup>104</sup>, sia per il fedele impossibilitato ad accedere all’Eucarestia *sub specie panis* – anche se parzialmente privo di glutine – sia per il sacerdote celiaco – che si trovi nella medesima condizione – quando prende parte alla concelebrazione, benché siano state introdotte discutibili differenziazioni. Infatti, unitamente al precisato utilizzo di ostie “normali” per i concelebranti – se la malattia coinvolge solo il presidente – si è posto un manifesto divieto di celebrazione individuale e/o di presidenza di una concelebrazione<sup>105</sup> per il

---

<sup>102</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20030724\\_pane-senza-glutine\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030724_pane-senza-glutine_it.html).

<sup>103</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, cit., A., *Usò del pane privo di glutine e del mosto*, 2.

<sup>104</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, cit., B., *Comunione sotto una sola specie o con minime quantità di vino*, 1.

<sup>105</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle*



sacerdote impossibilitato a comunicarsi sotto la specie del pane, pur a basso contenuto di glutine.

Una maggiore apertura nei confronti di chi non può “assumere senza grave danno il glutine”<sup>106</sup> trapela anche dalla sostituzione del veto assoluto di accesso al presbiterato con una più “cauta” ammissione agli ordini sacri. L’ apprezzabile intervento esplicativo non ha chiarito, tuttavia, il contenuto di tale prudenziale valutazione, di fatto, subordinando l’ ammissione al sacerdozio dei candidati celiaci a un discrezionale vaglio. Si tratta, in ogni caso, di un lodevole segno di riguardo nei confronti delle esigenze vocazionali del fedele colpito dalla malattia, un passo avanti nel cammino verso la certezza “che per questa strada la sua personalità umana si realizzerà pienamente”<sup>107</sup>.

## 10 - Conclusioni

La Lettera circolare, emanata a chiarimento delle vigenti disposizioni, non ha risolto i già palesati dubbi<sup>108</sup> correlati alla particola con bassa quantità di glutine. Anzi, l’ inadeguatezza della “speciale” materia eucaristica sembrerebbe riconosciuta dalla stessa autorità ecclesiastica che, ammettendo l’ esistenza di fedeli impossibilitati a comunicarsi *sub specie panis*, anche se parzialmente privo di glutine, li esorta a partecipare *sub sola specie vini*<sup>109</sup>, svelando la piena coscienza della latente inidoneità delle ostie a basso contenuto di glutine in rapporto alla tutela della salute di tutti i soggetti malati.

L’ anzidetta esortazione, per di più, demanda al *christifideles* celiaco la scelta di assumere o meno la speciale ostia non considerando, né che detta patologia può presentarsi anche nella forma silente o asintomatica<sup>110</sup>,

---

*Conferenze Episcopali sull’ uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, cit., C., *Norme comuni*, 2 e 3.

<sup>106</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’ uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, cit., C., *Norme comuni*, 4.

<sup>107</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Dono e mistero. Diario di un sacerdote*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, p. 84.

<sup>108</sup> Cfr. § 8.

<sup>109</sup> Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’ uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, cit., B., *Comunione sotto una sola specie o con minime quantità di vino*, 1.

<sup>110</sup> Cfr. CHIARA GRENCI, ANDREA LISOTTI, ALESSANDRA CAPONE, ENRICO



né che la valutazione sull'adeguatezza personale del pane eucaristico non può essere rimessa alla stima di un soggetto privo di specifiche competenze mediche. Perciò, nell'attesa di risultati scientifici – più volte annunciati – che consentano a tutti i fedeli colpiti dalla sindrome di alimentarsi con cibi contenenti glutine senza subire grave nocimento, sarebbe auspicabile un penetrante riesame della questione *ex parte ecclesiae*.

Si tratterebbe di introdurre sostanziali e coraggiosi mutamenti – analogamente a quanto compiuto per altri sacramenti<sup>111</sup> – che trasformino, tale pratica, in un rito più “simbolico” per i fedeli celiaci.

Tale innovazione può coincidere, allo stato attuale, solo con il superamento dell'invalidità delle particole *quibus glutinum ablatum est*. Diversamente l'unica via possibile di nutrimento spirituale resterebbe la partecipazione *sub sola specie vini*, indubbiamente adatta per tutti i *christifideles* celiaci in rapporto alla variabilità individuale della malattia, ma di certo sconveniente per i celiaci-alcolisti adulti e per i bambini colpiti dalla sindrome.

Essi, potrebbero godere del ristoro dell'anima solo attraverso la comunione spirituale, atto eucaristico con cui chi è, materialmente o moralmente, impossibilitato a ricevere la comunione sacramentale può unirsi al sacrificio dell'Eucarestia per “*fidem et caritatem*”<sup>112</sup>. Ma, se gli effetti di tale pratica – per quanto abbondanti e preziosi – non possono

---

**RODA**, *Le tante facce della malattia celiaca. Un case report*, in *Rivista della Società italiana di Medicina Generale*, Pacini Editore, Pisa Ospedaletto, 2008, p. 61. Lo studio, indicando la diversità delle presentazioni cliniche della malattia, precisa che “se ne distinguono 5 categorie: forma classica (diarrea, perdita di peso, dolori addominali e flatulenza); forma atipica (sintomi gastrointestinali aspecifici come dolori e gonfiore accompagnati da varie manifestazioni extra-gastrointestinali come dermatite erpetiforme, anemia, manifestazioni neurologiche, osteoporosi, astenia, bassa statura, infertilità, complicanze ostetriche ecc.); forma silente (assenza di sintomatologia e diagnosi effettuata nel corso dello studio di pazienti ad alto rischio o casualmente); forma latente (pazienti con sierologia positiva e biopsia normale nonostante una dieta libera); forma refrattaria (nessun miglioramento in seguito a una stretta dieta aglutinata o con risposta solo iniziale alla dieta con conseguente ricomparsa dei sintomi)”.

<sup>111</sup> Invero, «Di fatto, la Chiesa è intervenuta autorevolmente in altri segni sacramentali, portandovi novità rilevanti, come nel non ritenere materia del sacramento dell'Ordine (diaconato, presbiterato ed episcopato) la tradizionale “consegna degli strumenti” (*traditio instrumentorum*)» (G. MARCHESI, *La comunione dei celiaci e dei sacerdoti astemi*, in *La civiltà cattolica*, So.Gra.Ro, Roma, 2002, vol. 3, p. 284).

<sup>112</sup> S. THOMAS, *Summa Theologiae*, p. III, q. 80, a. 1. Si tratta di una pratica menzionata anche nel Concilio tridentino nel quale si precisa che, tra le modalità di comunione, vi è quella spirituale così: “*alios tantum spiritualiter, illos nimirum, qui voto propositum illum caelestem panem edentes, fide viva, “quae per dilectionem operatur” (Gal 5,6), fructum ejus et utilitatem sentiunt*” (Sessione XIII, c. VIII).



eguagliare i più copiosi frutti della comunione sacramentale, generati *ex opere operato*<sup>113</sup>, la manducazione spirituale, nemmeno consentirebbe di trascurare il disagio di un adolescente celiaco che si accosta per la prima volta all'Eucarestia, non già ricevendola sacramentalmente. Questi facilmente vivrebbe la sua malattia come una colpevole diversità: la ragione unica, insuperabile e incomprensibile di una scoraggiante esclusione che, a gran voce, reclama un sostanziale e più ardito atto di amore.

Abstract.

**The health of the *christifidelis* celiac between diet gluten free and invalidity of the hosts *quibus glutinum ablatum est*.**

The communion of celiac has aroused the attention of the Congregation for the Doctrine of the Faith for the direct connection between gluten, cause of the disease, and bread mere triticeus, precious element of the Eucharist. The complex matter concerns the impelling urgency to allow the *christifidelis* celiac to follow a super stricte gluten free diet, necessary way to the protection of his mental and physical health, without expelling him from the eucharistic banquet, indispensable instrument of salvation of his own soul. Therefore, in the saving mission of the Church called to the *salus animarum* of every man, without discriminating exclusions, direct specific norms are emanated to harmonize the dogmatic demands, connected to the Eucharistic, and the therapeutic needs related to mental and physical health of the faithful with the disease. Such norms have faced the validity of the eucharistic matter sealing the invalidity of the hosts *quibus glutinum ablatum est*, with a meaningful evolution, during the time. It stays, nevertheless, the suspect of an exhaustive solution of the question that induces to wish new interventions.

---

<sup>113</sup> Nella comunione spirituale frutti si producono *ex opere operantis*, vale a dire per animo dell'individuo. Perciò la comunione sacramentale "di sua natura è di maggior frutto, perché essendo sacramento, ha la virtù *ex opere operato*" (P.G. CASANOVA, *Opere Sacro-morali*, Stamperia Mazzoleni, Bergamo, 1823, p. 239).